

## REGOLAMENTO (CEE) N. 2636/91 DELLA COMMISSIONE

del 3 settembre 1991

che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 16, paragrafo 4, secondo comma, quarta frase,visto il regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce, nel settore dei cereali le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri sulla cui base viene fissato il loro importo<sup>(3)</sup>,considerando che il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 2524/91 della Commissione<sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2604/91<sup>(5)</sup>;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni e tenendo conto dell'evoluzi-

zione prevedibile del mercato, è necessario modificare il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali, attualmente in vigore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate in anticipo per le esportazioni di cereali, previsto dall'articolo 16, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2727/75, fissato nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2524/91 modificato, è modificato conformemente all'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 4 settembre 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 settembre 1991.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

(<sup>1</sup>) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.  
 (<sup>2</sup>) GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.  
 (<sup>3</sup>) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.  
 (<sup>4</sup>) GU n. L 234 del 23. 8. 1991, pag. 24.  
 (<sup>5</sup>) GU n. L 243 del 31. 8. 1991, pag. 48.